



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 1/13

OGGETTO: Ratifica del Decreto Rettoriale d'urgenza n. 29/2015: Contratto di Ricerca 47/2015 dal titolo "Studio tecnico economico del mercato della flessibilità e messa a punto di strumenti per la quantificazione del valore economico della flessibilità di un sito" tra l'Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e Telecom Italia S.p.A.

N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 241/2015	Prot. n. 29039	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali
------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89;

Visto l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con Decreto Rettoriale n. 276 del 26 giugno 2013, ed in particolare l'art. 68 in materia di "contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi";

Visto il Regolamento per l'attività conto terzi emanato con Decreto Rettoriale n.259/2015 dell'8 giugno 2015;

Vista la proposta di stipula del contratto di ricerca n. 47/2015 in cui si prevede la corresponsione dell'importo di Euro 40.000 per lo svolgimento dell'attività di cui sopra a far data dal 10 agosto 2015 fino al 31 dicembre 2015;

Rilevata l'urgenza di dover procedere;

Sentito il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il Decreto Rettoriale d'urgenza n. 29/2015 del 6 agosto 2015 nel testo sotto riportato:

DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 29/2015

IL RETTORE



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 2/13

- VISTO lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- VISTO l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- VISTI il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013, ed in particolare l'art. 68 in materia di "contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi";
- VISTO il Regolamento per l'attività conto terzi emanato con Decreto Rettorale n.259/2015 dell'8 giugno 2015;
- VISTO che Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, 20123 (C.F. 00488410010, P.I. IT08020000000799) intende commissionare al Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) dell'Università di Urbino una ricerca dal titolo "Studio tecnico economico del mercato della flessibilità e messa a punto di strumenti per la quantificazione del valore economico della flessibilità di un sito";
- VISTA la proposta di stipula del contratto di ricerca n. 47/2015 in cui si prevede la corresponsione dell'importo di Euro 40.000 per lo svolgimento dell'attività di cui sopra a far data dal 10 agosto 2015 fino al 31 dicembre 2015;
- SENTITO per le vie brevi il responsabile scientifico del contratto di ricerca, Prof. Alessandro Bogliolo;
- CONSIDERATO che l'attività prevista è pienamente compatibile con le attività proprie del Dipartimento e il suo espletamento non ostacola lo svolgimento delle funzioni istituzionali della struttura;
- VISTA la disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) n. 130/2015 dell'8 agosto 2015;
- CONSTATATA l'assenza di riunioni degli organi accademici in tempo utile per concludere efficacemente l'iter di approvazione e sottoscrizione del contratto;
- RILEVATA l'urgenza di dover procedere;
- CONSIDERATO che la proposta di contratto verrà sottoposta a ratifica nel prossimo Consiglio di Amministrazione utile;

D E C R E T A

1. di approvare nel testo sotto riportato la proposta di *Contratto di Ricerca 47/2015* dal titolo "*Studio tecnico economico del mercato della flessibilità e messa a punto di strumenti per la quantificazione del valore economico della flessibilità di un sito*" tra l'Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e Telecom Italia S.p.A.

Contratto di Ricerca 47/2015 - "Studio tecnico economico del mercato della flessibilità e messa a punto di strumenti per la quantificazione del valore economico della flessibilità di un sito" -

Tra

Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, Capitale Sociale Euro 10.723.490.008,00; numero iscrizione Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00488410010, Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799, (nel seguito "TELECOM"), rappresentata da Renato Guerini, munito dei necessari poteri,

e



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 3/13

Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede legale a Urbino, in via Saffi n. 2, 61029 Urbino, C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, nella persona del Rettore, Vilberto Stocchi, munito dei necessari poteri nel prosieguo definito "Ateneo",

d'ora in poi TELECOM e l'Ateneo potranno essere definiti singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

Premesso che:

- TELECOM intende dare impulso alla ricerca universitaria a medio-lungo termine nel campo delle Telecomunicazioni;
- l'Ateneo è dotato delle strutture necessarie nonché delle risorse idonee a svolgere le attività più sotto indicate ed è disponibile ad eseguire attività di ricerca per conto di terzi secondo quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. 382/80 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- TELECOM e l'Ateneo desiderano sviluppare ricerche innovative in aree di comune interesse;

tutto ciò premesso, che insieme agli allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "Contratto"), le Parti convengono e stabiliscono quanto segue:

ART. 1 OGGETTO – PERSONALE INTERNO

OGGETTO

1.1 Con il presente Contratto, TELECOM affida all'Ateneo l'esecuzione della ricerca dal titolo "Studio tecnico economico del mercato della flessibilità e messa a punto di strumenti per la quantificazione del valore economico della flessibilità di un sito", così come meglio indicato nell'Allegato 1: "Allegato Tecnico" (di seguito PROGRAMMA). Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle attività di ricerca, i risultati derivanti dall'esecuzione delle attività del PROGRAMMA fossero tali da richiedere la modifica dello stesso, tale modifica dovrà essere approvata per iscritto congiuntamente da TELECOM e dall'Ateneo.

PERSONALE INTERNO

1.2 Ai fini dello svolgimento del PROGRAMMA, l'Ateneo si avvarrà di proprio personale, fatto salvo quanto previsto al successivo subart. 5.1.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Ateneo, qualora lo ritenesse necessario e previa comunicazione scritta a TELECOM, potrà utilizzare il finanziamento previsto dal presente Contratto per la copertura di posizioni di assegnista attraverso la definizione di successivi accordi tra la Parti.

Tale personale dovrà preventivamente sottoscrivere una lettera di impegno conforme all'Allegato A: "Schema di Lettera di Impegno", per accettazione espressa delle previsioni di cui ai successivi articoli 7 e 8 e della quale l'Ateneo fornirà prontamente copia sottoscritta a TELECOM. L'Ateneo sarà il solo ed unico responsabile verso TELECOM dell'attività del suddetto personale.

Resta inteso che, ove tale personale nella realizzazione delle attività di cui al PROGRAMMA dovesse trovarsi in contatto con i rappresentanti di TELECOM, opererà, nei confronti di TELECOM stessa, senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa sotto la diretta responsabilità e direzione e coordinamento dell'Ateneo.

L'Ateneo, nell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, si obbliga ad osservare nei confronti del proprio personale e di personale equiparato ai sensi di legge, tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro riguardanti i trattamenti normativi e retributivi, i



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 4/13

contributi previdenziali, nonché le assicurazioni, la tutela, anche infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando a carico dello stesso Ateneo tutti i relativi oneri e, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'Ateneo assume per questo piena e completa responsabilità sia civile che penale.

ART. 2 DURATA

- 2.1 La validità del presente contratto decorre dal 10 agosto 2015 ("Data di Efficacia") fino al 31 Dicembre 2015, fatto salvo il completamento di tutte le attività concordate nel presente Contratto.

ART. 3 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI E DOCUMENTAZIONE

- 3.1 TELECOM e l'Ateneo si incontreranno, al fine di valutare congiuntamente lo Stato di Avanzamento dei Lavori (nel seguito definito "SAL"), entro il 15/09/2015, 31/10/2015 e al 31/12/2015.
- 3.2 Al termine degli incontri, i referenti della ricerca, indicati al subart. 6.1, sottoscriveranno un "Verbale SAL", ossia un documento che sintetizzerà gli argomenti trattati e le conclusioni raggiunte durante ciascun incontro.
- 3.3 In caso di disaccordo nella valutazione del SAL dovuto ad inadempienze dell'Ateneo, ed in attesa di una definizione dello stesso, TELECOM si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, di cui al subart. 4.3, ancora da effettuare.
- 3.4 Alla conclusione del PROGRAMMA, l'Ateneo formalizzerà per iscritto ed invierà a TELECOM, per la relativa accettazione, la Relazione Tecnica Finale (nel seguito definita "RTF"), ossia un documento che descriverà le attività svolte e farà esplicito riferimento al presente Contratto.
- 3.5 Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della RTF, senza che TELECOM abbia sollevato obiezioni o comunicato per iscritto la propria accettazione della medesima, la RTF sarà comunque da intendersi tacitamente approvata da TELECOM stessa.
- 3.6 È fatto obbligo all'Ateneo di tenere per un periodo di 5 (cinque) anni dalla scadenza del presente Contratto, a disposizione di TELECOM e delle persone da questo abilitate, i documenti necessari alla conoscenza dei lavori svolti nell'ambito del PROGRAMMA quali disegni, calcoli e relativi codici, risultati sperimentali, ordini, fatture ed eventuali altri documenti ritenuti utili, al fine di consentire alla stessa di disporre di un quadro completo di tutte le attività svolte per l'esecuzione della ricerca.

ART. 4 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

- 4.1 Per lo svolgimento della ricerca oggetto del presente Contratto (e l'attribuzione dei diritti sui Risultati di cui all'art. 7), TELECOM corrisponderà all'Ateneo l'importo, fisso ed invariabile di Euro 40.000,00 (quarantamila,00), più IVA nella misura stabilita dalla legge, dietro presentazione di regolare fattura ai sensi dell'art.21 del DPR 633/72.
- 4.2 L'entità del corrispettivo stabilito nel presente Contratto tiene conto della previsione dei termini di pagamento di cui ai successivi subarticoli di questo articolo 4.
- 4.3 I suddetti importi saranno fatturati con le seguenti modalità:
- i) 10.000,00 (diecimila,00) + IVA alla data di sottoscrizione;
 - ii) 10.000,00 (diecimila,00) + IVA successivamente al SAL del 31/10/2015;
 - iii) 20.000,00 (ventimila,00) + IVA a valle della conclusione dei Lavori e della consegna e approvazione da parte di Telecom della Relazione Tecnica Finale secondo le modalità indicate nei precedenti sub artt. 3.4 e 3.5.
- In aggiunta all'importo di cui al subart. 4.1, TELECOM rimborserà all'Ateneo le spese di trasferta dal medesimo sostenute e regolarmente documentate, in relazione ad attività richieste da



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 5/13

TELECOM per consentire la prosecuzione di domande di brevetto di cui al successivo art. 7.

4.5 I pagamenti saranno corrisposti mediante versamento presso:

Banca Marche Omissis

4.6 I pagamenti si intendono a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura emessi in linea con le modalità di erogazione dell'importo convenuto sopradescritte, salvo per la fattura dell'importo a saldo che sarà emessa successivamente all'accettazione della Relazione Tecnica Finale da parte di TELECOM.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/02, saranno applicabili in favore dell'Ateneo interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di un punto percentuale.

Gli interessi moratori matureranno a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione scritta, inviata con raccomandata tramite PEC, nell'eventualità che l'Ateneo decida di chiederli.

Qualora si debbano corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, si conviene che gli stessi vengano recuperati mediante l'emissione di fattura (fuori dal campo I.V.A. ex articolo 15 DPR n° 633/72 e succ. mod.) da parte dell'Ateneo che dovrà essere saldata fino all'esatto ammontare maturato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione fine mese.

4.7 Le fatture emesse dall'Ateneo, ai sensi dell'Art. 6, c3 del DPR 633/72, dovranno essere:

- 1) intestate a: Telecom Italia S.p.A., Via Gaetano Negri n. 1, 20123 MILANO;
- 2) completate obbligatoriamente con i seguenti dati: i) il numero dell'ordine che sarà inviato da TELECOM successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto; ii) il numero del documento di avvenuta prestazione ("BAP") che sarà comunicato dal responsabile tecnico di TELECOM indicato al successivo subart. 6.1; iii) descrizione dell'avvenuta consegna.
- 3) inviate al seguente indirizzo: Servizi di Amministrazione di Telecom Italia Casella Postale n. 196 Via Alfieri, 10 - 10121 Torino,

Le fatture non conformi alla vigente normativa IVA dovranno essere integrate dall'Ateneo, entro 15 (quindici) giorni solari dalla segnalazione effettuata (tramite fax) da parte di TELECOM, fatta salva per TELECOM stessa la possibilità di adottare o di fare adottare, ove del caso, differenti modalità di correzione.

Qualora il termine sopra indicato non fosse rispettato, ai fini della decorrenza del pagamento si intenderà per data convenzionale emissione fattura l'ultimo giorno del mese di ricevimento delle integrazioni.

Le fatture devono pervenire a TELECOM almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di scadenza altrimenti saranno liquidate alla fine del mese successivo.

Le eventuali note di credito dovranno fare riferimento alla relativa fattura originaria riportandone il numero e la data.

ART. 5 RICORSO A PERSONALE ESTERNO

5.1 L'Ateneo potrà affidare l'esecuzione di specifici compiti relativi al PROGRAMMA a personale esterno all'Ateneo stesso. Ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, tali attività dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da TELECOM. In tal caso l'Ateneo si impegna a far sottoscrivere al suddetto personale una lettera di impegno conforme all'Allegato A, per accettazione espressa delle previsioni di cui ai successivi articoli 7 e 8 e della quale l'Ateneo fornirà prontamente copia sottoscritta a TELECOM.

Resta inteso che, ove tale personale esterno nella realizzazione delle attività di cui al PROGRAMMA dovesse trovarsi in contatto con i rappresentanti di TELECOM, opererà, nei confronti di TELECOM stessa, senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa sotto la diretta responsabilità e direzione e coordinamento dell'Ateneo.

L'Ateneo sarà il solo ed unico responsabile verso TELECOM dell'attività del suddetto personale.



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 6/13

ART. 6 RESPONSABILITÀ DELLA RICERCA

6.1 Per quanto riguarda l'esecuzione del presente Contratto, TELECOM affiderà il compito dei necessari rapporti tecnici all'Ing. Fabio Luigi Bellifemine, l'Ateneo affiderà la responsabilità della ricerca al Prof. Alessandro Bogliolo. Ogni variazione concernente i suddetti nominativi dovrà essere comunicata all'altra Parte entro il più breve tempo possibile con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 7 PROPRIETÀ DEI RISULTATI

7.1 I Risultati ottenuti nell'ambito del PROGRAMMA, così come ogni diritto di proprietà industriale e/o intellettuale ad essi connesso saranno di proprietà di TELECOM e/o di una sua affiliata designata da TELECOM, essendo pertanto escluso ogni diritto di brevettazione in capo all'Ateneo, al proprio personale e/o al personale esterno di cui al sub art. 5.1.

7.2 Ai fini del presente Contratto il termine Risultati si intende inclusivo di qualsiasi invenzione, idea, metodo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall'Ateneo (da solo, o congiuntamente con TELECOM) nell'ambito del PROGRAMMA. Su eventuali invenzioni associate ai Risultati potranno essere depositate domande di brevetto, a proprio arbitrio, da TELECOM o dalle sue affiliate. In tal caso, l'Ateneo si impegna a fornire a TELECOM o alle sue affiliate le informazioni e gli elementi necessari al deposito ed alla prosecuzione di domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati.

7.3 Si considera come derivante dal PROGRAMMA e quindi Risultato, qualsiasi invenzione avente diretta attinenza con il campo delle attività ricadenti nel PROGRAMMA fatta dal personale dell'Ateneo preposto all'attività oggetto del presente Contratto, incluso il personale esterno di cui al sub art. 5.1 durante il periodo di durata del Contratto di cui al subart. 2.1 e sue eventuali proroghe, e/o nei 6 (sei) mesi immediatamente successivi alla scadenza dello stesso.

7.4 Qualora TELECOM depositi una o più domande di brevetto per una o più invenzioni nell'ambito dei Risultati, TELECOM corrisponderà all'Ateneo un importo onnicomprensivo (Importo Iniziale) di Euro 1.000,00 (mille/00) + IVA al deposito della prima di tali domande di brevetto.

7.5 Inoltre, qualora sia concesso a TELECOM un brevetto, da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo o del Patent and Trademark Office USA, per una tale invenzione, TELECOM corrisponderà all'Ateneo un importo di Euro 1.000,00 (mille/00) + IVA per il primo brevetto concesso da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo (Primo Importo Successivo) ed un ulteriore importo di Euro 1.000 (mille/00) + IVA per il primo brevetto concesso da parte del Patent and Trademark Office USA (Secondo Importo Successivo).

7.6 Nessun importo sarà dovuto da TELECOM in relazione alla concessione di brevetti sull'invenzione diversi da quelli concessi dall'Ufficio Brevetti Europeo e dal Patent and Trademark Office USA.

7.7 La mancata concessione del brevetto da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo e/o del Patent and Trademark Office USA non comporterà per gli inventori alcun obbligo di restituzione a TELECOM dell'Importo Iniziale e libererà TELECOM dall'obbligo di corrispondere ogni ulteriore importo.

7.8 Tutti gli importi sono da intendersi come globali. Pertanto gli importi di cui sopra rimarranno invariati qualunque sia il numero degli inventori (siano essi personale dell'Ateneo o personale esterno di cui al sub art. 5.1).

7.9 È inteso che la corresponsione da TELECOM all'Ateneo dell'Importo Iniziale e, se applicabile, dell'Importo Successivo, libererà TELECOM da ogni obbligo di compenso, eventualmente dovuto al personale dell'Ateneo e/o al personale esterno di cui al sub art. 5.1 in relazione all'Invenzione.

7.10 L'Ateneo si impegna a corrispondere al proprio personale, e/o al personale esterno di cui al sub art. 5.1 che abbia contribuito all'invenzione tutto o parte degli importi previsti dal presente art.



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 7/13

7 corrisposti da TELECOM nel rispetto degli accordi tra lo stesso Ateneo ed il proprio personale ed il personale esterno di cui al sub art. 5.1, a titolo di compenso per tale loro contributo.

7.11 TELECOM riconosce il diritto del personale dell'Ateneo e/o del personale esterno di cui al sub art. 5.1 che abbiano contribuito all'Invenzione di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto.

7.12 É inteso che TELECOM, in relazione a ciascuna Invenzione, potrà, a sua discrezione, abbandonare o far decadere in qualsiasi momento la procedura di concessione del relativo brevetto presso l'Ufficio Brevetti Europeo e/o il Patent and Trademark Office USA o presso entrambi senza che l'Ateneo e/o il personale dell'Ateneo e/o il personale esterno di cui al sub art. 5.1 che abbia contribuito all'Invenzione possa contestare tale decisione né avanzare alcuna pretesa al relativo Importo Successivo.

7.13 É inoltre inteso che, nel caso in cui l'Ateneo non adempia all'obbligo di cui ai sub artt. 1.2 e 5.1 di far sotto-scrivere al proprio personale, al personale esterno da esso impiegati nel PROGRAMMA una lettera di impegno conforme all'Allegato A per accettazione, tra l'altro, delle previsioni di cui al presente articolo 7, salvi i diritti di TELECOM di cui all'art.18, o comunque non corrisponda al proprio personale e/o al personale esterno di cui al sub art. 5.1 che abbia contribuito ad invenzioni nell'ambito del PROGRAMMA in tutto o in parte, nel rispetto degli accordi tra lo stesso Ateneo ed il proprio personale e/o il personale esterno di cui al sub art. 5.1, l'Importo Iniziale e, se applicabile, l'Importo Successivo, ogni compenso eventualmente dovuto a qualsiasi titolo a tale personale in relazione ad invenzioni ottenute nell'ambito del PROGRAMMA cui essi abbiano contribuito sarà interamente a carico dell'Ateneo che solleverà e terrà indenne TELECOM da ogni pretesa al riguardo di detto personale.

7.14 In caso l'Ateneo sia proprietario o comunque disponga alla Data di Efficacia di questo Contratto di diritti di proprietà industriale ("Diritti") tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, l'Ateneo concede fin d'adesso a TELECOM licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub licenziare, di fabbricare, far fabbricare, usare o vendere sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

ART. 8 RISERVATEZZA

8.1 L'Ateneo si impegna a trattare in maniera riservata, a non divulgare, a non mettere a disposizione di terzi ed a non usare per scopi diversi da quelli del PROGRAMMA:

- i) ogni informazione che riguardi il PROGRAMMA e comunque ogni informazione ricevuta da TELECOM ai fini del PROGRAMMA,
- ii) i Risultati.

8.2 Gli obblighi di cui al precedente comma sopravvivranno al completamento del PROGRAMMA ed alla con-seguente estinzione del presente Contratto, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa; essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili all'Ateneo e/o alle persone che impiega nell'esecuzione del presente Contratto e comunque decorsi dieci (10) anni dalla cessazione di detto Contratto.

8.3 Eventuali pubblicazioni da parte di personale interno e/o esterno, di cui al sub art. 5.1, dell'Ateneo e/o dei borsisti che avranno per argomento parziale o totale i Risultati dovranno essere preventivamente sottoposte in bozza (la "Bozza") a TELECOM. Entro quaranta (40) giorni dalla ricezione della Bozza TELECOM potrà:

- a. approvare la pubblicazione della Bozza come sottoposta dall'Ateneo;
- b. approvare la pubblicazione della Bozza subordinatamente all'effettuazione di integrazioni, soppressioni o modifiche che servano, a giudizio di TELECOM, a tutelare la riservatezza dei Risultati;



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 8/13

c. ritardare la pubblicazione della Bozza per un periodo massimo di 9 (nove) mesi dal ricevimento della medesima. In tal caso l'Ateneo potrà inviare la Bozza a Terze Parti ai fini della sua pubblicazione (per Terze Parti s'intende: editori di riviste specializzate, organizzatori di congressi scientifici), non prima che sia decorso un periodo di 3 (tre) mesi dalla comunicazione della decisione di ritardare la pubblicazione di cui sopra e a condizione che dette Terze Parti abbiano assunto un impegno a mantenere la segretezza della Bozza fino alla scadenza del termine sopra indicato e sia fornita a TELECOM copia di documenti scritti che attestino tale impegno. L'invio a dette Terze Parti della Bozza sarà accompagnato da una lettera che riporti fedelmente quanto indicato nell'Allegato B (disponibile sia in lingua italiana, che in lingua inglese), che fa parte integrante del presente Contratto, e non contenga alcuna ulteriore previsione che sia in conflitto con tale contenuto.

8.4 Nel caso in cui l'Ateneo intenda apportare modifiche, correzioni e/o integrazioni, che non siano modifiche e/o correzioni di carattere puramente linguistico/ortografico, stilistico o di impaginazione, ad una Bozza già approvata da TELECOM per la pubblicazione (sia essa immediata o differita), l'Ateneo dovrà sottoporre a TELECOM una nuova Bozza contenente tali modifiche, correzioni e/o integrazioni, e tale nuova Bozza dovrà essere nuovamente approvata da TELECOM secondo la procedura indicata ai paragrafi precedenti, essendo tuttavia inteso che il termine per la risposta da parte di TELECOM sarà di trenta (30) giorni dal ricevimento di detta nuova Bozza. Resta inteso che l'autorizzazione alla pubblicazione non verrà negata o ritardata senza motivo.

8.5 Qualora i risultati del PROGRAMMA fossero oggetto di pubblicazioni curate da TELECOM, dovrà essere esplicitamente indicato che il PROGRAMMA è stato condotto in collaborazione con l'Ateneo riportando anche i nomi, tra gli autori, dei propri collaboratori.

ART. 9 ACCESSO AI LOCALI

9.1 **Accesso ai locali dell'Ateneo:** L'Ateneo consentirà al personale di TELECOM, incaricato del coordinamento delle ricerche oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle ricerche medesime.

9.2 **Accesso alle sedi TELECOM:** Per le stesse finalità sarà consentito al personale, dell'Ateneo incaricato dell'esecuzione delle ricerche in questione, l'accesso alle sedi di TELECOM limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi.

In particolare, l'Ateneo è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle seguenti procedure di Telecom:

- stralcio per le Società/Enti esterni della Procedura Operativa "Accesso ai Siti di Telecom Italia S.p.A.";
- "Sistema eRAS Manuale utente RASWEB Richiesta di account ad uso esclusivo di Fornitori Esterni, OLO, Visitatori Abituali ed Occasionali" (disponibile anche sul portale e-Ras),
- "Manuale utente RASWEB ad uso esclusivo di Fornitori Esterni, OLO, Visitatori Abituali ed Occasionali" (disponibile anche sul portale e-Ras, previa autenticazione);

che sono allegati al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante.

A tal fine, l'Ateneo dichiara di aver preso visione delle citate procedure.

In caso di aggiornamento delle procedure di riferimento nel corso del rapporto contrattuale, esse saranno consegnate formalmente all'Ateneo, ovvero pubblicate sul sito internet di Telecom Italia S.p.A. <https://suppliers.telecomitalia.it> (responsabilità non di Security).



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 9/13

L'ottenimento dell'account nel sistema "e-RAS" da parte dell'Ateneo è condizione indispensabile per procedere alle richieste di accesso presso le sedi di Telecom interessati per il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché per quello di eventuale personale esterno autorizzato.

L'Ateneo può richiedere un account in "e-RAS" operando secondo quanto indicato nel seguito del presente paragrafo.

Il Referente dell'Ateneo o suoi delegati, all'inizio del rapporto, e comunque con anticipo tale da consentire la formulazione delle richieste di accesso (secondo i tempi contenuti nell'Appendice B della "Procedura Operativa Accesso ai Siti Telecom Italia S.p.A."), devono:

- collegarsi al Sito internet <https://eras.telecomitalia.it/rasweb>
- richiedere un account per l'accesso al portale "e-RAS"

Per procedere alla richiesta di un account nel sistema "e-RAS" deve essere preventivamente accettata l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel sistema stesso.

Il Referente dell'Ateneo attesta che il personale interessato agli accessi (compreso quello di eventuale personale esterno) è stato adeguatamente informato sulle modalità di trattamento dei propri dati personali da parte di TELECOM ITALIA S.p.A., in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 196/03 (c.d. Codice privacy).

In funzioni di particolari attività svolte dall'Ateneo le citate procedure possono essere integrate da TELECOM con eventuali precisazioni aventi carattere specifico.

Il Referente, in qualità di persona titolata alla firma in nome e per conto dell'Ateneo, all'inizio del rapporto e comunque ad ogni variazione deve inviare alla Funzione Committente di TELECOM l'elenco del proprio personale autorizzato alla richiesta di account sul sistema "e-RAS".

In caso d'inadempimento alle disposizioni della procedura di "Accesso ai Siti Telecom Italia" da parte il personale dipendente dell'Ateneo o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno, sarà facoltà di Telecom di applicare una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento) per ogni violazione accertata.

ART. 10 RESPONSABILITÀ

10.1 TELECOM è responsabile dei danni arrecati a terzi dal proprio personale nell'esecuzione delle attività relative al presente Contratto, e tiene indenne l'Ateneo da qualsiasi richiesta dei terzi al riguardo.

10.2 L'Ateneo è responsabile dei danni arrecati a terzi dal proprio personale nell'esecuzione delle attività relative al presente Contratto, e tiene indenne TELECOM da qualsiasi richiesta dei terzi al riguardo.

10.3 L'Ateneo solleva TELECOM ed il personale di TELECOM da ogni responsabilità per danni ai beni dell'Ateneo che potessero accadere in relazione all'esecuzione delle attività relative al presente Contratto.

10.4 TELECOM solleva l'Ateneo ed il personale dell'Ateneo da ogni responsabilità per danni ai beni di TELECOM che potessero accadere in relazione all'esecuzione delle attività relative al presente Contratto.

ART. 11 SICUREZZA

11.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute ex legge per il proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto.

Nei casi che prevedono l'accesso di personale dell'Ateneo presso sedi Telecom Italia, questo prende atto delle misure di prevenzione ed emergenza da adottare, attraverso l'informativa fornita.



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 10/13

ta in Allegato C e comunque anche attraverso la presa visione dei contenuti dei punti di sicurezza all'uopo predisposti all'ingresso delle sedi di Telecom Italia e delle Società del Gruppo.

ART. 12 – LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

12.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

12.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto.

12.3 Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, entro 90 giorni dall'inizio del tentativo formalizzato per iscritto, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Contratto sarà il Tribunale di Milano.

ART. 13 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL CODICE PRIVACY (D.lgs 196/03)

13.1 Al momento della stipula del presente contratto non sono previsti trattamenti di dati personali da parte dell'Ateneo per conto di TELECOM.

13.2 Qualora, nel corso del presente Contratto l'Ateneo dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto di TELECOM, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si conformeranno alle disposizioni del Codice Privacy (D.lgs 196/03).

13.3 In particolare, l'Ateneo, ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del trattamento, si impegna sin d'ora ad accettare l'eventuale nomina a Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali da parte di TELECOM, mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o contestualmente all'inizio dei trattamenti.

13.4 In caso di trattamenti di dati personali connessi al presente Contratto, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice.

13.5 L'inosservanza da parte dell'Ateneo, di quanto previsto nel presente articolo e nella eventuale lettera di nomina a Responsabile, costituisce grave inadempimento a fronte del quale TELECOM avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 ONERI FISCALI, SPESE DI REGISTRAZIONE E DI BOLLO

14.1 Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli Artt. 5 e 39 del D.P.R. 26/4/1986 N. 131.

14.2 Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

14.3 Ciascuna Parte sosterrà le spese di Bollo di rispettiva competenza.

ART. 15 RISOLUZIONE

15.1 In caso di inadempimento, da parte dell'Ateneo, degli obblighi derivanti dal presente Contratto, lo stesso inadempimento potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'Art.1454 del Codice Civile; tale diffida dovrà essere intimata da TELECOM all'Ateneo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, e dovrà prevedere per l'adempimento un termine di giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della lettera medesima. Trascorso il termine suddetto senza che l'Ateneo abbia provveduto all'adempimento, TELECOM avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

15.2 Il presente Contratto potrà essere risolto con effetto immediato da TELECOM, ai sensi



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 11/13

dell'art.1456 del Codice Civile, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora l'Ateneo o il personale esterno di cui al subart. 5.1, violino l'obbligo di segretezza di cui all'art. 10, nonché qualora l'Ateneo violi l'obbligo di cui ai subartt. 1.2 e 5.1 di far sottoscrivere al proprio personale, al personale esterno da esso impiegati nel PROGRAMMA una lettera di impegno conforme all'Allegato A, per accettazione delle previsioni di cui agli artt. 7 ed 8 del presente Contratto o violi l'obbligo di cui all'art. 7. di corrispondere gli importi previsti al proprio personale e/o al personale esterno di cui al subart. 5.1 che abbia contribuito ad Invenzioni nell'ambito del PROGRAMMA, nel rispetto degli accordi tra lo stesso Ateneo ed il proprio personale e/o il personale esterno di cui al subart. 5.1. ed in tutti gli altri casi previsti nel presente Contratto.

15.3 L'Ateneo informerà tempestivamente TELECOM, fornendole ogni precisazione utile, di ogni evento suscettibile di pregiudicare l'esecuzione del PROGRAMMA. Le Parti valuteranno congiuntamente i provvedimenti da prendere.

ART. 16 RECESSO

16.1 TELECOM ha la facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento con preavviso scritto all'Ateneo di almeno trenta (30) giorni. In questo caso le attività saranno compensate da TELECOM in base alle spese, opportunamente documentate, sostenute dall'Ateneo per il PROGRAMMA e conteggiate a partire dalla data dell'ultimo pagamento effettuato da TELECOM sino alla data del recesso, salvo diversi accordi tra le Parti, che dovranno essere opportunamente formalizzati per iscritto.

ART. 17 COMUNICAZIONI

17.1 Fatto salvo quanto indicato al subart. 4.7, le comunicazioni e la documentazione concernente il presente Contratto dovranno essere destinate ai referenti indicati al subart. 6.1, ed indirizzate come segue:

- I. se a TELECOM: Telecom Italia S.p.A., Via Guglielmo Reiss Romoli n. 274, 10148 Torino;
- II. se all'Ateneo: Università di Urbino - DiSBef, P.za della Repubblica, 13 - 61029 Urbino (PU). Prof. Alessandro Bogliolo.

ART. 18 CODICE ETICO E NORME ANTICORRUZIONE

18.1 L'Ateneo dichiara di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Contratto, della versione corrente del Codice Etico e di Condotta e dei Principi di comportamento con la Pubblica Amministrazione e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Telecom Italia, pubblicati sul sito internet di Telecom Italia, ai quali principi etico-comportamentali, si conformerà l'esecuzione del presente Contratto.

18.2 Fermo quanto stabilito al precedente punto 18.1, l'Ateneo si impegna per sé e per i propri dipendenti a non pagare, offrire, promettere o concedere denaro o beni di valore - né direttamente, né indirettamente - (ivi incluso il denaro pagato o accreditato da TELECOM all'Ateneo) - a qualsiasi impiegato o funzionario di Stato, di un'impresa o azienda di proprietà pubblica o controllata dallo Stato, partito politico, candidato a cariche politiche e ad ogni altra persona, essendo a conoscenza o avendo la convinzione che tale denaro o beni di valore saranno corrisposti, offerti, promessi o concessi a uno dei predetti soggetti per influenzarli nell'adozione di un atto o di una decisione propria o di qualsiasi ente governativo allo scopo di procurare, mantenere o ottenere un vantaggio di impresa a favore di TELECOM

18.3 L'Ateneo si impegna altresì a conservare, in maniera chiara, corretta e veritiera, tutte le registrazioni e scritture contabili nonché le registrazioni delle spese e delle entrate effettuate in connessione al presente Contratto, incluse le registrazioni di pagamenti effettuati a terze parti in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto, giustificate da fatture dettagliate secondo i principi contabili generalmente accettati, incluse le informazioni relative alle esportazioni. Inoltre l'Ateneo renderà la suddetta documentazione disponibile in caso di richiesta di verifica da parte della o per



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 12/13

conto di TELECOM.

18.4 In caso di inadempimento da parte dell'Ateneo agli obblighi di cui al presente articolo, TELECOM avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti anche per azioni da parte di terzi.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Il presente Contratto costituisce l'intera disciplina delle attività in esso previste, pertanto, qualsiasi accordo, intendimento e/o comunicazione sia in forma scritta sia orale intercorsi tra le Parti relativamente all'oggetto del presente Contratto, sono da ritenersi nulle e sostituite, in modo completo ed esclusivo, dal medesimo.

19.2 TELECOM potrà cedere sia in tutto che in parte il presente Contratto ed i suoi diritti od obbligazioni a proprie affiliate. Per "affiliate" di TELECOM si intende: (i) una controllata (ai sensi dell'art. 2359 C.C.) di TELECOM, (ii) una società di cui TELECOM sia una controllata e/o (iii) una controllata della società di cui al punto (ii) che precede. Resta espressamente convenuto tra le Parti che il Contratto e i diritti e gli obblighi ad esso inerenti, e/o da esso derivanti, non potranno essere oggetto di cessione, sotto qualsiasi forma o natura, da parte dell'Ateneo a terzi né in tutto, né in parte.

Pertanto all'Ateneo è fatto divieto assoluto di cedere i crediti verso TELECOM derivanti a suo favore dai compensi dovuti da TELECOM in ordine alle prestazioni oggetto del Contratto nonché di conferire mandati all'incasso che si considereranno senza effetto tra le Parti.

In caso di inadempimento da parte dell'Ateneo agli obblighi di cui al presente articolo, TELECOM potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di TELECOM al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

19.3 Qualsiasi modifica o variante al presente Contratto dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime soltanto dopo la sottoscrizione da parte di entrambe.

19.4 Il presente Contratto ed i suoi Allegati sono stati oggetto di specifico esame e negoziazione tra le Parti.

19.5 Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivamente ed in piena libertà valutati ed assunti.

Per accettazione,

Il Rettore dell'Università di Urbino Carlo Bo
Prof. Vilberto Stocchi

Lista degli Allegati:

ALLEGATO 1: "ALLEGATO TECNICO AL CONTRATTO DI RICERCA"

ALLEGATO A: "SCHEMA DI LETTERA D'IMPEGNO"

ALLEGATO B: "SCHEMA DI LETTERA DA USARE PER L'INVIO DI BOZZE DI DOCUMENTI DA PUBBLICARE"

ALLEGATO C: "INFORMATIVA"



Delibera n. **241/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2015**

pag. 13/13

ALLEGATO D: "STRALCIO PER LE SOCIETÀ/ENTI ESTERNI DELLA PROCEDURA OPERATIVA "ACCESSO AI SITI DI TELECOM ITALIA S.P.A."

ALLEGATO E: "SISTEMA ERAS MANUALE UTENTE RASWEB RICHIESTA DI ACCOUNT AD USO ESCLUSIVO DI FORNITORI ESTERNI, OLO, VISITATORI ABITUALI ED OCCASIONALI" (DISPONIBILE ANCHE SUL PORTALE E-RAS)

ALLEGATO F: "MANUALE UTENTE RASWEB AD USO ESCLUSIVO DI FORNITORI ESTERNI, OLO, VISITATORI ABITUALI ED OCCASIONALI" (DISPONIBILE ANCHE SUL PORTALE E-RAS, PREVIA AUTENTICAZIONE).

2. il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Urbino, 6 agosto 2015

IL RETTORE
f.to Vilberto Stocchi